

PRINCIPALI FORME DI DISCRIMINAZIONE RICONOSCIUTE (E VIETATE) DAL DAL DIRITTO UE E DAL DIRITTO NAZIONALE

Direttiva CE 43/2000 – Dlgs 215/2003

1. DISCRIMINAZIONE DIRETTA

Una persona, a causa della razza, ecc. è trattata meno favorevolmente di come sia stata trattata, o sarebbe trattata, un'altra persona in una situazione analoga

2. DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

Una persona di una determinata razza, ecc., a causa di una norma o di un criterio apparentemente neutri (applicabile a tutti), si viene a trovare di fatto in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che la disposizione o il criterio siano giustificati da una finalità legittima

3. HARASSMENT

Comportamento adottato per motivi di razza o origine etnica avente lo scopo o (anche solo) l'effetto di violare la dignità della persona o creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo

4. ORDINE DISCRIMINATORIO

Ordine di discriminare

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELLA NORMATIVA NAZIONALE ITALIANA

1) NEL DIRITTO COSTITUZIONALE

ART. 3 C. 1 COST. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali

- La norma parla di «cittadini» ma la Corte Costituzionale ha chiarito in più occasioni che **il principio di uguaglianza si applica anche agli stranieri**
- trattamenti differenziati nel godimento dei diritti fondamentali sono ammessi solo se giustificati dall'esigenza di tutelare valori di pari rango rispetto a quelli che vengono compresi (**CRITERIO DELLA RAGIONEVOLEZZA**) – [Sentenza n. 186/2020 Corte Cost.](#)

2) NEL DIRITTO PENALE

LEGGE MANCINO ([Legge n. 205/93](#))

- Tutela preventiva - Puniva coloro che:
 1. avessero in qualsiasi modo diffuso idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico
 2. avessero incitato a commettere atti di discriminazione
- Modificata nel 2006 con l'intento di renderla compatibile con il principio costituzionale della libertà di manifestare il proprio pensiero → **termine diffonde sostituito con il termine propaganda** → Restrizione fattispecie

3) NEL DIRITTO CIVILE

ART. 43 Dlgs 286/98 (TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)

- Tutela generalizzata verso tutti i comportamenti discriminatori in qualunque ambito della vita sociale essi si realizzino – anche se compiuti nei confronti di cittadini italiani, comunitari o apolidi
- **CONCETTO OGGETTIVO DI DISCRIMINAZIONE** → ogni comportamento che, **direttamente o indirettamente**, abbia lo scopo (o anche soltanto l'effetto) di **produrre una discriminazione** basata sulla razza, l'origine etnica, ecc.

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELLA NORMATIVA NAZIONALE ITALIANA

ART. 44 Dlgs 286/98 - AZIONE CIVILE ANTIDISCRIMINATORIA

- **RILEVANZA OGGETTIVA DELLA DISCRIMINAZIONE** → non richiede che il soggetto discriminato provi l'intento discriminatorio da parte di colui che ha posto in essere un comportamento discriminatorio
- **GIURISDIZIONE ORDINARIA** → diritto alla non discriminazione è un diritto fondamentale della persona
- **LEGITTIMAZIONE AD AGIRE:**
 1. soggetto discriminato
 2. Associazioni o enti inseriti in un apposito elenco approvato dal Ministero del lavoro e dal Ministero delle pari opportunità (su delega del soggetto discriminato)

Art. 603 bis c.p

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

- Introdotto nel 2011

LIMITI VECCHIA NORMA:

- Non punibilità diretta del datore di lavoro (poteva essere coinvolto solo in concorso con il caporale)
- Punibilità del caporale solo se la sua attività di intermediazione era realizzata
 1. con violenza, minaccia o intimidazione
 2. nel contesto di una struttura organizzativa
- Difficoltà probatoria
- Mancata previsione di una efficace forma di confisca dei profitti conseguiti mediante il reato
- Mancata previsione della responsabilità delle persone giuridiche

LEGGE 199/2016

HA RIFORMATO L'ART. 603 BIS C.P.

La nuova fattispecie punisce chi, **approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori:**

1. recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento (**l'intermediario-caporale**);
2. «utilizza, assume o impiega manodopera» sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento anche, ma non necessariamente, avvalendosi di attività di intermediazione (**il datore di lavoro**).

INDICI DI SFRUTTAMENTO indicati dal comma 2 della nuova norma :

- reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a degradanti condizioni di lavoro, alloggiative o di sorveglianza.

LEGGE 199/2016

PRINCIPALI ELEMENTI POSITIVI NUOVA NORMA

- **distinzione tra la condotta illecita del caporale e del datore di lavoro**
- **punibilità autonoma del datore di lavoro – non necessaria intermediazione del caporale**
- **non necessario che la condotta sia posta in essere con violenza, minaccia o intimidazione (aggravante)**
- non necessario che l'attività di sfruttamento o intermediazione sia organizzata
- **confisca obbligatoria dei profitti conseguiti mediante il reato** e dei mezzi utilizzati per la commissione del reato
- **controllo giudiziario dell'azienda** (quando l'interruzione dell'attività imprenditoriale può compromettere i livelli occupazionali o il valore economico dell'azienda).
- arresto in flagranza di reato
- responsabilità della persona giuridica - qualora il reato sia commesso nel suo «interesse o vantaggio»

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE

EX ART 18 DLGS 286/98 (CASI SPECIALI)

RILASCIATO DAL QUESTORE IN PRESENZA DI DUE CONDIZIONI:

1. **VIOLENZA O GRAVE SFRUTTAMENTO** (lavorativo, sessuale, ecc.)
2. **PERICOLO INCOLUMITA' STRANIERO**

ACCERTAMENTO CONDIZIONI - 2 PERCORSI:

1. **PERCORSO GIUDIZIARIO** – nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per reati di una certa gravità – permesso può essere rilasciato anche (ma non necessariamente) su proposta o con parere favorevole del PM (parere comunque non vincolante)
2. **PERCORSO SOCIALE** – nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali – permesso rilasciato su proposta dei servizi sociali o delle associazioni iscritte al registro degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati

FINALITA'

Consentire allo straniero di **sottrarsi alla violenza e allo sfruttamento tramite la partecipazione ad un programma di assistenza e di integrazione sociale** – Tale partecipazione è condizione essenziale per il rilascio del soggiorno

CARATTERISTICHE

- RIPORTA LA DICITURA «CASI SPECIALI»
- DURA 6 MESI
- RINNOVABILE
- CONVERTIBILE PER LAVORO
- CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO EX [ART. 22 DLGS 286/98](#) (CASI SPECIALI)

RILASCIATO DAL QUESTORE SU PROPOSTA O PARERE FAVOREVOLE (PARERE VINCOLANTE) DEL PM IN PRESENZA DI DI DUE CONDIZIONI:

- Particolare sfruttamento lavorativo:
 1. Se i lavoratori occupati sono più di 3
 2. Se i lavoratori occupati sono minori di 16 anni
 3. Se i lavoratori occupati sono stati esposti a situazioni di grave pericolo
- Straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro

CARATTERISTICHE:

- DURATA DI 6 MESI
- RINNOVABILE
- CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA
- CONVERTIBILE PER LAVORO